Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 11 maggio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 123 DELL'11 MAGGIO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1977, per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella NONA estrazione eseguita il 10 aprile 1976; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3701)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976 registro n. 8 Difesa, foglio n. 367

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MACCHI Alfredo, nato a Castiglione Olona (Varese) il 2 ottobre 1913, tenente del 31° btg. guastatori genio. — Ufficiale guastatore di grande slancio e capacità, superstite di un battaglione distrutto in battaglia, chiedeva di essere assegnato ad altro reparto della stessa specialità che raggiungeva in piena offensiva nemica. Partecipava per dodici giorni consecutivi alla difesa delle posizioni, sempre chiedendo i compiti più rischiosi nel settore più impegnato. Nel successivo ripiegamento, attaccato da forze blindate mentre copriva la retroguardia del battaglione e ferito da una raffica di mitragliatrice, rifiutava il ricovero ospedaliero e continuava nell'azione. Splendido esempio di senso del dovere e di consapevole audacia. — Marmarica - Tobruk - Alamein el Whaska - Knor el Bayat, maggio 1941-5 novembre 1942.

MEDAGLIE DI BRONZO

LUCIANI Guido, nato a Napoli il 28 giugno 1917, s.ten. del 31° btg. guastatori genio. — Comandante di plotone e poi aiutante maggiore in 2ª del leggendario XXXI battaglione guastatori, dimostrava in ogni circostanza grande slancio e coraggio, sollecitando sempre i compiti più rischiosi. Essendo in procinto di rimpatriare per motivi di studio e presentendo la imminente offensiva nemica, chiedeva di non partire per condividere le sorti del reparto al quale era legato da oltre un anno di vicende gloriose. Partecipava quindi alla lunga e sanguinosa battaglia, sempre tra i primi, distinguendosi particolarmente quando il reparto, accerchiato da forze blindate, rifiutò la resa e si aprì un passaggio per riprendere la lotta. Ammirevole esempio di senso del dovere e di ardimento. — Marmarica - Tobruk - Alamein, settembre 1941-novembre 1942.

ROMEO Giuseppe, nato a Gallina (Reggio Calabria) il 22 marzo 1908, s.ten. cpl. del 31° btg. guastatori genio. — Comandante di plotone guastatori nel leggendario XXXI battaglione, già distintosi e decorato in precedenti combattimenti, dava nuove prove di generosa audacia, portando vittoriosamente a termine un sanguinoso attacco notturno. Con uguale spirito partecipava due mesi dopo a sanguinosa battaglia durata dodici giorni e, finalmente, a un ripiegamento svolto in tragiche condizioni per stanchezza, sete e insufficienza di mezzi. Accerchiata la sua compagnia da forze corazzate, riusciva, con i suoi uomini, ad aprirsi la strada per riprendere il posto di combattimento tra le unità superstiti dell'Armata. — Alamein (Costone del Ruweisat - Deir Alinda - quota 125 del Himeimat - Alan el Whaska), 30 agosto-2 settembre-23 ottobre-5 novembre 1942.

(4953)

Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976 registro n. 8 Difesa, foglio n. 367

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO
(*« sul campo » - alla memoria*)

in commutazione della medaglia d'argento « sul campo » - alla memoria - già concessa con decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1950, registro n. 9, foglio n. 77 (B.U. 1950, pag. 818), con la stessa motivazione:

BASCAPE' Angelo, nato a Voghera (Pavia) il 2 ottobre 1913, s.ten. cpl. del 1° gruppo alpini « Valle » - battaglione Val Natisone.

MEDAGLIA D'ARGENTO

CARUSI Mario Secondo, ten.f., nato a Guglionesi (Campobasso) il 22 luglio 1888. — Già invalido per precedenti ferite riportate durante la guerra, tornò volontariamente alle truppe combattenti non ancora completamente guarito, nè volle più allontanarsene. Nell'imminenza della grande offensiva nemica, ancora ferito, rimase sulla linea di resistenza a lui affidata, finchè non fu costretto a portarla in posizione più favorevole, per evitare di essere accerchiato dal nemico già penetrato nelle nostre linee. Ferito ancora una volta durante il ripiegamento, rimase al suo posto, e con le sue truppe e con i resti di una batteria ivi in posizione preparò e attuò una nuova difesa. Nel pomeriggio dello stesso giorno ferito gravemente al gomito, si diresse al posto di medicazione, dove fu poscia trasportato in barella per essere medicato e fasciato. Ivi rimasto ricoverato, l'indomani venne scoperto e catturato dal nemico. Durante la prigionia fu sempre esempio di alto spirito militare e d'italianità. — Cormons, 15 agosto 1917 - Val Doblar, 30 settembre 1917 - Settore di Tolmino, 24-25 ottobre 1917.

(4955)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 aprile 1976, n. **188.**

Adeguamento dell'organico del personale di dattilografia della Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella *D* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 25 settembre 1971 ed emanato ai sensi dell'articolo 132, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, è sostituita dalla tabella allegata.

Art. 2.

All'onere per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 780 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1976

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA

Carriera di dattilografia

Parametro	Qualifica	N. dei posti
245	Coadiutori superiori	35
213, 183, 163, 133, 120	Coadiutori dattilografi	315
	Totale	350

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

LEGGE 26 aprile 1976, n. 189.

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 12 novembre 1971, n. 952, relative alla integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari e alla copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto dei comuni e delle province per l'esercizio finanziario 1971, prorogate con successive disposizioni di legge per gli esercizi seguenti e in ultimo con la legge 14 aprile 1975, n. 129, per l'esercizio finanziario 1975, si applicano anche per gli esercizi 1976 e 1977.

Art. 2.

Per provvedere ad eccezionali esigenze di erogazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali, il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, può disporre l'anticipazione fino alla metà della somma concessa dalla Cassa medesima, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale territorialmente competenti.

Le somme da erogare saranno prelevate dal conto corrente fruttifero che la Cassa depositi e prestiti intrattiene col Tesoro dello Stato e trasferite al conto corrente infruttifero di tesoreria intestato alla Cassa stessa.

Il decreto di cui al primo comma non è soggetto al riscontro preventivo della Corte dei conti e costituisce titolo di pagamento provvisorio; il provvedimento definitivo sarà soggetto al controllo della Corte dei conti.

Art. 3.

Limitatamente all'anno 1976, le maggiorazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, in favore dei comuni e delle province nelle misure del 10 e del 7,50 per cento sono rispettivamente elevate al 18 e al 15,50 per cento.

Art. 4.

La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, prorogata fino al 31 dicembre 1973 con l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, e fino al 31 dicembre 1975 con l'articolo 15 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1980 a favore dei comuni di Erto e Casso, Vajont, Longarone e Castellavazzo.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi a prescindere dagli interventi sostitutivi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma è autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, di lire 350 milioni per l'esercizio 1976, di lire 300 milioni per l'esercizio 1977, di lire 250 milioni per l'esercizio 1978, di lire 200 milioni per l'esercizio 1979, e di lire 150 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 5.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, e concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, dall'articolo 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per gli esercizi finanziari 1971 e 1972, dall'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 dall'articolo 8 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, sono ulteriormente concessi per gli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980.

Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 222 miliardi e 500 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — ANDREOTTI — STAMMATI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 26 aprile 1976, n. **190**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero, è convertito in legge con la seguente modificazione:

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

« Al regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, è aggiunto il seguente articolo 3:

" Qualora le società di cui al secondo comma del precedente articolo 1 siano interessate ad appalti aggiudicati a seguito di gare internazionali, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti, ad utilizzare proprio personale presso le predette società, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate al secondo comma dell'articolo 1. I relativi oneri graveranno sulle menzionate società.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà essere altresì autorizzata, con il decreto ministeriale di cui al precedente comma ovvero con decreti successivi, a fornire attrezzature e materiali a titolo di locazione"».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1976

LEONE

MORO — MARTINELLI — COLOMBO — ANDREOTTI — RUMOR — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 28 aprile 1976, n. **191**.

Norme di aggiornamento agli importi di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 30 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. E' facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è sostituito dal seguente:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

1° — fino a	L.	30.000.000
2° — » »	»	50.000.000
3° — » »	»	100.000.000
4° — » »	»	200.000.000
5° — » »	»	500.000.000
6° — » »	»	1.000.000.000
7° — » »	»	2.000.000.000
8° — » »	»	4.000.000.000
9° — » »	»	6.000.000.000
10° — oltre	»	6.000.000.000 ».

Art. 3.

Le iscrizioni nell'albo effettuate secondo l'importo prima della data di entrata in vigore della presente legge sono automaticamente aggiornate per le varie classifiche in conformità della tabella stabilita nel precedente articolo.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 1 miliardo e istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale ».

Art. 5.

I certificati di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, si intendono aggiornati di diritto in conformità alle classifiche secondo gli importi indicati nell'articolo 2.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 28 aprile 1976, n. **192**.

Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso la scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i seguenti corsi della rispettiva durata di un anno accademico:

a) corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare ed uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi dell'Esercito, ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attività di lavoro dei comandi;

b) corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente lettera *a*), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nello ambito degli organi centrali, delle grandi unità e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti.

Art. 2.

Alla frequenza del corso di stato maggiore sono destinati tutti i capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dopo che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento. Essi vi sono avviati, in ordine di ruolo, salvo i rinvii dovuti a motivi di servizio ed a gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria determinazione od a compravate infermità.

Art. 3.

Al corso di stato maggiore sono ammessi inoltre, a domanda e previo superamento di apposito concorso per titoli, i capitani dell'Arma dei carabinieri aventi l'anzianità di grado prevista annualmente nel bando di concorso, che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento e non abbiano superato il trentottesimo anno di età al 31 dicembre dello anno di inizio del corso di stato maggiore.

Il numero dei posti da mettere a concorso è fissato annualmente in relazione alle esigenze dell'Arma.

Le modalità del concorso ed i titoli da valutare sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge. Il regolamento dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La partecipazione al concorso è limitata ad una sola volta.

Art. 4.

L'articolo 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi e non abbiano superato il trentottesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno di inizio del corso di stato maggiore, possono essere ammessi, a domanda, per una sola volta, a partecipare ad un concorso per titoli ed esami per l'ammissione al corso di stato maggiore.

I capitani di cui al comma precedente che superino gli esami finali del corso di stato maggiore sono trasferiti nel ruolo normale dell'Arma corrispondente a quella d'impiego.

Le modalità del concorso ed i titoli da valutare sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge. I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa ».

Art. 5.

Agli ufficiali frequentatori del corso di stato maggiore sono comunicate le valutazioni trimestrali, le votazioni riportate agli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata in graduatoria. La graduatoria è pubblicata nel Giornale ufficiale.

Art. 6.

Per essere ammessi al corso superiore di stato maggiore si deve superare apposito concorso per titoli ed esami.

L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di stato maggiore e ciascun concorso è riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore.

L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria determinazione o per comprovate infermità può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo la cessazione della causa impeditiva.

L'ufficiale risultato non vincitore o non ammesso al concorso per insufficienza di titoli può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo quello non superato o al quale non è stato ammesso.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non può superare un sesto del numero degli incarichi, riservati agli ufficiali che abbiano superato il corso superiore di stato maggiore, previsti per i gradi di tenente colonnello e di maggiore nell'articolo 12 della presente legge.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in aggiunta a quelli di cui al precedente comma, è stabilito nel bando di concorso, in relazione alle esigenze della suddetta Arma, nel limite massimo di sei unità.

Art. 7.

L'esame dei titoli è inteso ad accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare con esito positivo il corso superiore di stato maggiore e di disimpegnare successivamente funzioni di stato maggiore.

Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una commissione, nominata dal Ministro per la difesa, presieduta dal comandante della scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito e un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito; disimpegna le mansioni di segretario senza voto un ufficiale superiore della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I criteri per la valutazione dei titoli sono stabiliti con il regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 8.

Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore consistono in una prova scritta ed in una prova orale su argomenti culturali e professionali comuni a tutte le armi.

Alla prova scritta sono ammessi i candidati i quali abbiano ottenuto nella valutazione dei titoli prevista dal terzo comma dell'articolo precedente un punto non inferiore a diciotto trentesimi.

Le prove d'esame non s'intendono superate se il candidato non abbia conseguito diciotto trentesimi in ciascuna prova ed almeno ventuno trentesimi nella media tra le due prove anzidette. I candidati che non abbiano superato la prova scritta non sono ammessi alla prova orale.

La commissione esaminatrice per le prove suddette, nominata dal Ministro per la difesa, è presieduta dal comandante della scuola di guerra e composta da otto membri di cui non più di cinque prescelti tra gli insegnanti di detta scuola ed i rimanenti esterni.

Le graduatorie degli idonei, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre armi e formate in base alla media tra il punto riportato dal candidato nella valutazione di cui all'articolo precedente e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la difesa e pubblicate nel Giornale ufficiale.

I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 9.

Sono definitivamente esclusi dal corso superiore di stato maggiore gli ufficiali che ne vengano dimessi per ragioni disciplinari. Il provvedimento è adottato dal Ministro, su proposta del capo di stato maggiore dello Esercito, sentito il parere di una commissione, convocata dal comandante della scuola di guerra che la presiede e composta dal vice comandante, dal comandante del corso e da due ufficiali insegnanti, più elevati in grado del giudicando.

Art. 10.

Agli ufficiali frequentatori del corso superiore di stato maggiore sono comunicati, alla fine del corso, il giudizio di idoneità con relativa qualifica o quello di non idoneità e la posizione occupata in graduatoria. La graduatoria è pubblicata nel Giornale ufficiale.

Art. 11.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo giudicati idonei al termine del corso devono effettuare un esperimento pratico della durata di un anno presso un comando di grande unità della propria Arma, se appartenenti all'Arma dei carabinieri; presso un comando di grande unità o presso un comando militare territoriale, se appartenenti alle rimanenti armi. L'esperimento può essere svolto prima o dopo l'espletamento del periodo di comando inerente al grado rivestito, a seconda delle esigenze d'impiego.

Al termine dell'esperimento pratico, l'autorità dalla quale l'ufficiale dipende compila la documentazione caratteristica ai sensi della legge 5 novembre 1962, n. 1695, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e successive modificazioni, pronunciandosi sull'attitudine dell'ufficiale al servizio di stato maggiore. Lo stesso giudizio deve essere espresso nel caso in cui si renda necessario compilare documenti caratteristici prima del termine suddetto.

Art. 12.

Gli ufficiale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano superato il corso superiore di stato maggiore, effettuato l'esperimento pratico e compiuto nei gradi di maggiore o tenente colonnello il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, sono sottoposti al giudizio della commissione di cui al quarto comma del presente articolo, che si pronuncia sulla loro idoneità alle funzioni di stato maggiore.

Gli ufficiali riconosciuti idonei sono destinati negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici agli incarichi di particolare rilievo che saranno definiti con decreto del Ministro per la difesa.

Il numero complessivo dei predetti incarichi è fissato in 88 per il grado di colonnello ed in 187 per i gradi di tenente colonnello e di maggiore.

Il giudizio di idoneità a ricoprire i predetti incarichi per gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo è espresso da una commissione nominata con decreto del Ministro per la difesa. La commissione è presieduta dal capo di stato maggiore dell'Esercito o, per sua delega, dal sottocapo di stato maggiore dell'Esercito e di essa fanno parte, in qualità di membri, il vice comandante della scuola di guerra, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito ed un generale in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

La commissione esamina la personalità di ciascun ufficiale da valutare sulla base dei precedenti di carriera, dell'esito del corso di stato maggiore e del corso superiore di stato maggiore, dell'esperimento pratico e del comando di reparto tenuto dall'ufficiale stesso. Per la valutazione dei colonnelli al termine del comando di reparto compiuto in tale grado, la commissione tiene conto del servizio prestato dall'ufficiale dopo la precedente valutazione.

E' attribuita alla commissione la facoltà di cui allo articolo 23, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

L'esito della valutazione è sottoposto alla approvazione del Ministro per la difesa, comunicato all'interessato e pubblicato nel Giornale ufficiale.

Art. 13.

Gli ufficiali destinati agli incarichi di cui all'articolo 12 cessano dagli stessi:

a) per destinazione ad incarichi di comando o ad altri incarichi non compresi tra quelli contemplati nel predetto articolo 12;

b) per perdita dell'idoneità a ricoprire l'incarico riconosciuta con determinazione del Ministro per la difesa, su proposta della commissione di cui al precedente articolo 12.

Art. 14.

I quadri I e II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 15.

Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei capitani di cui all'articolo 2 con anzianità di nomina ad ufficiale non anteriore al 1° settembre 1962 ed a partire dall'anno accademico 1976-77.

Agli ufficiali ammessi a frequentare il corso di stato maggiore anteriormente all'anno accademico suddetto, continuano ad applicarsi le norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi ufficiali concorrono alla copertura degli incarichi di cui all'articolo 12.

Art. 16.

All'onere di lire 45 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1976 si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1976

LEONE

MORO — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquote di organico per i gradi di (1)		
	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
I. — *Ruolo dell'Arma dei carabinieri*:			
Corso di stato maggiore. Essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 24/30	1/13 dell'organico del grado	1/4 dell'organico del grado	—
Corso superiore di stato maggiore. Avere superato il corso .	—	1/4 dell'organico del grado	1/7 dell'organico del grado
II. — *Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio*:			
Corso di stato maggiore. Essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 24/30	1/9 dell'organico del grado	1/4 dell'organico del grado	—
Corso superiore di stato maggiore. Avere superato il corso .	—	1/4 dell'organico del grado	1/7 dell'organico del grado

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

Ai soli fini dell'applicazione della norma transitoria di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 giugno 1974, n. 257, rimangono in vigore i benefici connessi a periodi di volo, già previsti dal quadro II della tabella n. 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituita dall'articolo 13 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **193.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giacomo apostolo e di S. Eusebio vescovo, in Serravalle Sesia.

N. 193. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vercelli 1° luglio 1974, integrato con dichiarazione 7 gennaio 1975, relativo all'unione temporanea *acque principaliter* delle parrocchie di S. Giacomo apostolo, in frazione Piane Sesia del comune di Serravalle Sesia (Vercelli), e di S. Eusebio vescovo, in frazione Vintebbio dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1976, n. **194.**

Approvazione del nuovo statuto del fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Asti.

N. 194. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1976 col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto del fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Asti.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 60

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Approvazione del supplemento n. 4 ai metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini e gli aceti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITA'

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, numero 2594, contenente norme per il funzionamento delle stazioni di prova agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esercizio dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quelli delle finanze, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 dell'11 agosto 1958, con il quale sono stati approvati i « Metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini e gli aceti »;

Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi approvati con il precedente decreto ministeriale;

Decreta:

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini e gli aceti », descritti nel supplemento n. 4, del quale un originale, debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

(5379)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1976.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A., in Torre Annunziata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli), con effetto dal 2 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 14 gennaio 1975, 15 gennaio 1975, 5 aprile 1975, 18 giugno 1975, 19 giugno 1975 e 15 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5346)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Kerasav, in Portici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Kerasav di Portici (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Kerasav di Portici (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 agosto 1975, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5345)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.

Regolamento di esecuzione della legge 22 luglio 1975, n. 319, recante modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forensi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319;

Sentito il Consiglio nazionale forense e il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti dei collegi elettorali, comprendenti uno o più distretti di corte d'appello, in ragione di uno ogni mille iscritti alla Cassa o frazione superiore a trecento.

I collegi elettorali, comprendenti uno o più distretti di corte d'appello, sono costituiti in ragione di non meno di mille iscritti e non più di seimila e risultano dalla seguente tabella:

Collegi elettorali	Numero iscritti per distretto di corti d'appello	Numero iscritti del collegio	Numero dei delegati
Venezia	1.502		
Trento	311	2.312	3
Trieste	499		
Milano	3.694	4.424	5
Brescia	730		
Torino	1.630	1.630	2
Bologna	1.736	2.292	2
Ancona	556		
Genova	1.298	1.298	1
Firenze	1.632	1.958	2
Perugia	326		
Roma	4.596	5.265	5
L'Aquila	669		
Napoli	4.348	4.924	5
Cagliari	576		
Bari	1.610	1.610	2
Lecce	1.103	1.399	2
Potenza	296		
Catanzaro	1.266	1.771	2
Messina	505		
Catania	1.419	1.419	2
Caltanissetta	233	1.539	2
Palermo	1.306		
Totale dei collegi n. 13			
Totale dei delegati n. 35		31.841	

Qualora prima del 180° giorno precedente alla scadenza del mandato dei delegati il numero degli iscritti di taluno dei collegi, di cui al precedente comma dovesse risultare inferiore alle mille o superiore alle seimila unità, si procede, entro novanta giorni, alla nuova determinazione dei collegi elettorali.

Art. 2.

Il comitato dei delegati dura in carica quattro anni, esercita le sue funzioni fino al giorno antecedente alla proclamazione dei nuovi eletti.

La durata in carica si computa dalla data della proclamazione; il presidente della Cassa rimane in carica sino alla elezione del nuovo presidente.

Nel caso in cui si rendano vacanti per dimissioni od altra causa uno o più posti, subentrano negli stessi uno o più componenti della lista cui appartiene il posto o i posti resisi vacanti e, se con questa non è possibile soddisfare integralmente tale necessità, si fa ricorso alle altre liste in ordine di precedenza secondo il numero dei voti conseguiti. Nel caso in cui non ci siano candidati che possano subentrare, si procede a nuove elezioni per la copertura dei posti vacanti, semprechè non siano già trascorsi tre anni dall'insediamento del comitato dei delegati.

I nuovi delegati rimangono in carica sino alla scadenza del comitato.

Art. 3.

Il comitato dei delegati è eletto a suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti nell'ambito del collegio elettorale con un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuito al collegio, fermo il disposto dell'art. 1, comma quarto, parte ultima, della legge 22 luglio 1975, n. 319. Le liste concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'art. 72 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, anche se di altro collegio elettorale.

Art. 4.

Il presidente della Cassa indice le elezioni almeno sessanta giorni prima della scadenza dei 4 anni previsti nel precedente art. 2.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti alla data in cui vengono indette le elezioni.

Sono compresi fra gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti i pensionati non cancellati dagli albi.

Art. 5.

Il presidente della Cassa, nel comunicare ai presidenti dei consigli degli ordini il periodo di tempo in cui debbono svolgersi le elezioni, indica anche il numero dei delegati spettante ad ogni collegio elettorale, rimettendo ad ogni consiglio dell'ordine l'elenco *definitivo* degli iscritti alla Cassa appartenenti al collegio, che hanno diritto di voto.

Presso ogni consiglio dell'ordine è costituita la *commissione elettorale* composta dal presidente del consiglio dell'ordine, quale presidente, da un vice-presidente e da quattro membri, due ordinari e due supplenti, designanti dal consiglio stesso. Alle operazioni devono presenziare il presidente o il vice-presidente e almeno due membri.

La commissione elettorale riceve dalla Cassa le schede di votazione e fissa la data di inizio delle votazioni stesse, nonché gli orari giornalieri di apertura e chiusura della sezione elettorale costituita presso la sede del tribunale.

Il periodo di votazione non può essere inferiore a due giorni, né superiore a dieci; la chiusura della votazione deve avvenire nello stesso giorno e nella stessa ora fissati dal presidente della Cassa mediante la deliberazione con la quale indice le elezioni.

Almeno quaranta giorni prima dell'inizio di detto periodo, la commissione elettorale affige all'albo del consiglio dell'ordine e di tutti gli uffici giudiziari della propria circoscrizione un manifesto con le indicazioni delle modalità e dei termini per la presentazione delle liste per la votazione. Ove il numero degli iscritti negli albi dell'ordine superi i 500, le notizie contenute nel manifesto sono pubblicate, entro lo stesso termine, almeno per una volta in un giornale quotidiano.

La commissione elettorale costituita presso il consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto, o del capoluogo del distretto con maggior numero di iscritti alla Cassa nel caso di aggregazione di più distretti in un solo collegio e di iscritti agli albi distrettuali in caso di parità di iscrizioni alla Cassa, esercita anche le funzioni di *commissione elettorale del collegio* per quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 6.

Le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso uno dei consigli dell'ordine del collegio elettorale entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente all'inizio delle operazioni di voto.

La lista deve essere sottoscritta con la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati in essa compresi e deve altresì portare la sottoscrizione di almeno 50 iscritti alla Cassa appartenenti al collegio elettorale e non candidati, quali presentatori. Nessuno può sottoscrivere, quale presentatore, più di una lista.

La lista può essere individuata da un motto.

Le sottoscrizioni dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal presidente del consiglio dell'ordine, cui ciascuno di essi è iscritto dal consigliere segretario dell'ordine.

Il presidente del consiglio dell'ordine, al quale la lista è presentata attesta in calce ad essa la data e l'ora della presentazione, la trasmette immediatamente alla commissione elettorale del collegio di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e ne affigge copia all'albo del consiglio.

Nei collegi elettorali composti dalla aggregazione di più distretti di corte di appello ed ai quali non è assegnato un unico delegato, le liste debbono comprendere almeno un candidato per ciascuno dei distretti aggregati.

Art. 7.

Le liste devono pervenire alla commissione elettorale del collegio al massimo entro il ventesimo giorno precedente l'inizio delle votazioni.

Detta commissione controlla la regolarità delle liste pervenute e le numera secondo l'ordine con il quale le pervengono; procede alla stampa del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine, l'eventuale motto e

con i nomi dei candidati, trasmette il manifesto, nel numero di copie sufficiente a tutte le commissioni elettorali del distretto e dei distretti compresi nel collegio elettorale in modo che lo stesso venga affisso entro e non oltre il decimo giorno precedente l'inizio delle votazioni all'albo dei consigli d'ordine, nonché in tutti gli altri luoghi che le commissioni elettorali dei consigli ritengano di stabilire. Il manifesto, durante le operazioni di voto, deve essere altresì affisso all'esterno ed all'interno delle sale di votazione.

Contro i provvedimenti delle commissioni elettorali dei consigli e della commissione elettorale del collegio è ammesso reclamo od opposizione alla commissione elettorale del collegio entro l'ottavo giorno precedente l'inizio della votazione. La commissione decide senza formalità di procedura entro tre giorni dalla presentazione del reclamo o dall'opposizione e, in caso di accoglimento, apporta al manifesto le variazioni del caso, provvedendo immediatamente per la nuova affissione.

Art. 8.

Il voto è segreto e le schede elettorali debbono essere di formato tale che ripiegate non consentano di riconoscere il voto.

Ogni voto deve essere registrato nell'elenco degli elettori di ciascun consiglio dell'ordine.

Sono ammessi soltanto i voti di lista, che possono essere espressi anche con l'indicazione del numero o del motto della lista che s'intende votare.

In caso di parità di voti e di quozienti fra due o più liste valgono i criteri fissati dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; e, qualora si debba ricorrere al sorteggio, lo stesso è operato dalla commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia indicata nel successivo articolo.

I posti spettanti a ciascuna lista vengono assegnati ai candidati nell'ordine risultante dalla lista.

Art. 9.

Il presidente del consiglio dell'ordine è il garante della regolarità delle operazioni di voto.

Le operazioni di spoglio debbono iniziarsi immediatamente dopo la chiusura dei seggi e concludersi entro e non oltre 48 ore. Prima che si proceda all'apertura delle schede, deve essere verificata la corrispondenza tra il numero delle stesse e dei votanti.

Dei risultati dello spoglio è redatto verbale in duplice originale sottoscritti dai componenti la commissione elettorale. Uno dei due originali rimane depositato e conservato, insieme con i verbali, la lista di votazione e le schede, per un quinquennio presso il consiglio dell'ordine; l'altro originale deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 48 ore dalla sua redazione, alla commissione, di cui all'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, che, verificata l'osservanza della legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel Bollettino del Ministero, dandone inoltre comunicazione alla Cassa di previdenza ed al Consiglio nazionale forense. La Cassa provvede quindi ad informare dell'esito delle votazioni gli eletti ed i consigli dell'ordine.

Spetta alla stessa commissione di provvedere alle surrogazioni nei casi previsti dall'art. 2, terzo comma.

Art. 10.

Contro tutte le operazioni elettorali, nonché contro le decisioni della commissione elettorale del collegio, adottate a norma dell'art. 7 può essere proposto reclamo alla commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, di cui al precedente articolo, nel termine di venti giorni da quello della chiusura della votazione.

L'elezione svoltasi presso un consiglio dell'ordine, annullata dalla predetta commissione, non deve essere ripetuta se i voti degli elettori di tale consiglio non possono influire sui risultati complessivi del collegio elettorale; analogamente si procede nel caso di annullamento di voti contestati. In caso diverso il presidente della Cassa stabilisce un termine entro il quale il consiglio deve ripetere le operazioni di voto. Nel frattempo il nuovo comitato dei delegati può essere insediato e svolgere le sue funzioni, se le nuove operazioni di voto riguardano un numero di delegati non superiore ai due quinti dei componenti il comitato.

Art. 11.

Il comitato dei delegati è convocato almeno due volte l'anno dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se intervenga almeno la metà dei delegati. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero di interventi.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto e sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti dei delegati presenti alla riunione, salvo il disposto degli articoli 18 e 19 della legge 22 luglio 1975, n. 319.

Roma, addì 27 aprile 1976

Il Ministro: BONIFACIO

(5156)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.

Autorizzazione alla società cooperativa Comotir a gestire un centro di raccolta e smistamento merci presso i propri impianti ubicati in Como-Camerlata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la domanda prodotta dalla società cooperativa Servizi TIR di Como-Camerlata in data 5 giugno 1974;

Considerato che la suddetta società risulta proprietaria di un'area e di un complesso di edifici siti in Como-Camerlata, via del Lavoro n. 3;

Considerato altresì che presso i predetti impianti è operante una sezione doganale, dipendente dalla dogana di Como, giusta quanto risulta dalla tabella *C* allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa « Comotir », corrente in Como-Camerlata, via del Lavoro n. 3, è autorizzata a gestire, presso i propri impianti un centro di raccolta e smistamento merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

Art. 2.

Alla sezione doganale di Como-Camerlata dipendente dalla dogana di Como saranno attribuite, dalla competente circoscrizione doganale, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le relative facoltà per l'espletamento delle operazioni doganali da eseguire presso il centro di cui al predetto articolo.

Per il funzionamento della predetta sezione doganale si osserva la disposizione di cui all'art. 9, ultimo comma, del citato testo unico.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1976

Il Ministro: STAMMATI

(5370)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Conferma del presidente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese », in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » di Torino, modificato con la legge 25 marzo 1958, n. 316;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, sopra citato spetta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di nominare, con proprio decreto, il presidente dell'ente predetto;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1972, con il quale il dott. Oscar Merlone è stato nominato presidente dell'ente;

Considerato che il mandato conferito al dott. Oscar Merlone è scaduto, per compiuto triennio, il 30 novembre 1975;

Ritenuta l'opportunità di confermare nella carica di presidente dell'ente il dott. Oscar Merlone;

Decreta:

Il dott. Oscar Merlone è confermato presidente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » di Torino, per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5481)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore mobilifici operanti in provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore mobilifici operanti in provincia di Pistoia;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore mobilifici operanti in provincia di Pistoia;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 21 gennaio 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore mobilifici operanti in provincia di Pistoia è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5347)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Norme per l'applicazione del regolamento (CEE) numero 563/76 del consiglio del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi di intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del consiglio del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi di intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali;

Visto il regolamento (CEE) n. 753/76 della commissione del 31 marzo 1976, relativo alle modalità di vendita del latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali ai sensi del predetto regolamento (CEE) n. 563/76, che conferisce agli Stati membri il compito di instaurare un regime di controllo atto ad assicurare che il latte scremato in polvere acquistato abbia la predetta esclusiva destinazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel mercato previsti dai regolamenti comunitari per il settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari, per cui compete alla predetta azienda l'esecuzione dei compiti assegnati dai citati regolamenti agli organismi di intervento;

Considerato che, per l'attuazione nel territorio della Repubblica delle norme comunitarie sopra richiamate, occorre emanare quelle disposizioni integrative che il predetto regolamento (CEE) n. 753/76 espressamente demanda agli Stati membri, attribuendo ai medesimi l'esercizio di talune facoltà applicative;

Tenuto conto della esigenza di comprendere in dette disposizioni particolari norme che consentano il più rapido esercizio delle funzioni di controllo atte ad assicurare il pieno rispetto della normativa comunitaria sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Il latte scremato in polvere può essere venduto dall'A.I.M.A. ai titolari di stabilimenti riconosciuti come centri di denaturazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 753/76, denominato nei successivi articoli soltanto « regolamento » oppure a quelle imprese che si impegnano a farlo denaturare da uno dei suddetti centri di denaturazione a condizione che dichiarino nella domanda di acquisto il centro prescelto.

Art. 2.

Le domande di acquisto indirizzate all'A.I.M.A. devono contenere l'impegno di procedere alla denaturazione del quantitativo di prodotto che si intende acquistare, secondo una delle formule previste dall'allegato 1, paragrafo 1 del « regolamento » e di osservare le prescrizioni di cui al paragrafo 3 del medesimo allegato.

Non è ammessa la denaturazione mediante incorporazione in un alimento per animali.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procede al riconoscimento e quindi alla iscrizione in apposito elenco, tenuto dallo stesso, delle imprese idonee a funzionare da centri di denaturazione, sulla base delle valutazioni espresse da una commissione composta dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario designato dal Ministero delle finanze, da un funzionario in servizio presso l'A.I.M.A. designato dalla stessa Azienda, da un esperto designato dall'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma e da un funzionario del Ministero dell'agricoltura prescelto dal Ministro.

Art. 4.

L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo precedente è condizionata alla dimostrazione del possesso, da parte dell'impresa di denaturazione, dei seguenti requisiti:

a) una attrezzatura tecnica che consenta la denaturazione secondo le formule indicate all'allegato 1, paragrafo 1, del « regolamento »;

b) una attrezzatura tecnica avente un potenziale di lavorazione non inferiore alla quantità giornaliera prevista nel successivo art. 6;

c) una attrezzatura tecnica che consenta l'esercizio della vigilanza continuativa da parte dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, sulle operazioni di denaturazione, in relazione anche alla eventuale lavorazione nello stesso stabilimento di mangimi ai sensi del regolamento (CEE) n. 990/72;

d) una organizzazione amministrativa e contabile capace di evidenziare sollecitamente gli atti amministrativi compiuti e di annotare giornalmente su di un apposito registro bollato di carico e scarico, vidimato prima dell'uso dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, tutte le operazioni di ingresso del latte scremato in polvere nello stabilimento e quelle di denaturazione eseguite.

Art. 5.

La domanda in carta da bollo, volta ad ottenere l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 3 deve essere presentata direttamente o spedita per posta raccomandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro il termine di venti giorni da quello di pubblicazione del presente decreto.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e indirizzo di chi procede alla denaturazione e sede dello stabilimento (per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, sede dello stabilimento e nome e cognome del legale rappresentante);

b) quantità di latte denaturato, espressa in tonnellate, che lo stabilimento è in grado di produrre giornalmente;

c) descrizione dettagliata dell'impianto di denaturazione, delle attrezzature e dei meccanismi di dosaggio e miscelazione dei vari componenti che concorrono alla denaturazione stessa;

d) descrizione dei magazzini ed indicazione della loro capacità ed ubicazione per il deposito sia del latte scremato in polvere tal quale, sia dei denaturanti, sia del prodotto denaturato, con la precisazione, della tecnica di stivaggio in rapporto alla possibilità di individuazione delle partite differenziate a seconda del tipo di denaturazione;

e) descrizione della organizzazione contabile ed amministrativa che evidenzi i requisiti di cui alla lettera *d*) dell'art. 4;

f) dichiarazione della eventuale lavorazione di mangimi ai sensi del regolamento n. 990/72 che si effettua nello stesso stabilimento con la indicazione delle cautele che si intendono adottare per evitare il verificarsi di interferenze tra le diverse lavorazioni;

g) dichiarazione di disponibilità da parte del titolare dell'impresa ad espletare mansioni di assuntore del deposito di latte scremato in polvere per conto dell'A.I.M.A.;

h) dichiarazione con la quale il titolare dell'impresa si impegna a consentire l'esame, da parte di funzionari del Ministero dell'agricoltura o di altri organi preposti ai controlli, della contabilità inerente i costi della denaturazione secondo le varie formule.

La domanda, che può anche contenere l'elencazione di altri elementi, che debitamente illustrati, si ritiene di produrre per la valutazione dei requisiti posseduti dall'impresa, deve essere inoltre corredata dei seguenti documenti:

a) copia del provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che autorizza lo stabilimento alla denaturazione del latte scremato in polvere e/o alla produzione di mangimi;

b) certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha per esso firmato la domanda ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

c) un attestato rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, competente per territorio, dal quale risulti la rispondenza tra le indicazioni esposte nella domanda e le risultanze degli accertamenti all'uopo espletati.

Art. 6.

Nel numero massimo indicato per ciascun territorio e nell'ambito dell'elenco di cui al richiamato art. 3, possono essere autorizzati alla denaturazione i centri dotati ognuno di una capacità lavorativa giornaliera non inferiore a quella appresso fissata per i singoli territori:

Territorio	Numero centri	Capacità lavorativa in tonn. per centro di latte scremato in polvere comunque denaturato
Emilia-Romagna	3	50
Lombardia	3	40
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	2	30
Toscana	1	30
Umbria, Marche	2	30
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	3	30
Sicilia	2	15
Sardegna	1	15
Lazio	1	15
Abruzzo-Molise	1	15
Campania	1	15
Puglia, Calabria, Basilicata	2	10

Art. 7.

La commissione prevista all'art. 3 presceglie, tra le imprese iscritte nell'elenco, quelle che avuto riguardo ai requisiti da ciascuna posseduti e agli elementi indicati nel successivo art. 9, risultano maggiormente dotate e capaci di svolgere le operazioni di denaturazione, redigendo una graduatoria di idoneità per ciascuna delle zone territoriali indicate nell'art. 6.

Art. 8.

A parità dei requisiti posseduti costituiscono ulteriori elementi di valutazione, ai fini della graduatoria di cui al precedente art. 7:

una ubicazione dell'industria che assicuri la massima economicità per l'approvvigionamento del latte scremato in polvere denaturato da parte degli acquirenti operanti nel medesimo territorio;

la possibilità da parte dell'impresa di procedere alla denaturazione del latte scremato in polvere secondo tutte le formule previste all'allegato del regolamento;

l'appartenenza dell'industria ad organizzazioni cooperative tra produttori agricoli;

l'appartenenza dell'industria a enti di sviluppo.

Art. 9.

La cauzione di denaturazione prevista dall'art. 4 del « regolamento » può essere resa a favore dell'A.I.M.A. mediante assegno circolare o fidejussione bancaria rispettivamente emesso e prestata da una delle aziende di credito abilitate con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, che modifica l'art. 54 dei regolamenti di contabilità generale dello Stato.

La cauzione deve essere costituita, a termini dell'art. 4 del « regolamento », prima della presa in consegna del latte in polvere da denaturare.

Art. 10.

Qualora la partita di latte presa in consegna non sia stata denaturata entro il termine prescritto dall'art. 5, paragrafo 3, del « regolamento » l'A.I.M.A., salvo i casi di forza maggiore, incamera interamente la cauzione.

Nel caso in cui entro il termine suddetto la denaturazione della partita sia avvenuta parzialmente, l'incameramento sarà eseguito in ragione della parte non denaturata.

Art. 11.

Gli acquirenti di latte scremato in polvere denaturato possono fornire al centro di denaturazione le sostanze denaturanti necessarie per l'operazione.

Il centro di denaturazione dovrà accettare le sostanze denaturanti che potranno essere fornite da un acquirente di latte scremato in polvere. Dette sostanze denaturanti dovranno essere accompagnate da certificazioni analitiche, rilasciate da laboratori di enti pubblici, dalle quali risulti che i prodotti hanno i requisiti minimi previsti dall'allegato del « regolamento » e sono conformi alle vigenti disposizioni in materia di sanità e di igiene degli alimenti per il bestiame.

Sarà facoltà del centro di denaturazione effettuare controlli supplementari circa la rispondenza della merce prima di introdurla nei propri stabilimenti.

L'accettazione dei denaturanti da parte del centro è vincolata inoltre alla possibilità di un adeguato stoccaggio di detti prodotti ed alla non interferenza con i cicli di lavorazione impostati dal centro.

Art. 12.

Qualora si constati che per una impresa, riconosciuta come centro di denaturazione, non sussistono più i presupposti tecnico-amministrativi previsti all'art. 4 o che l'interessata non abbia ottemperato ad uno degli obblighi imposti dal « regolamento » e dal presente decreto, il Ministero dell'agricoltura procederà alla revoca del riconoscimento.

Può costituire motivo di revoca un aumento dei prezzi del latte scremato in polvere denaturato che non trovi valida giustificazione economica.

Art. 13.

L'attestato di cui all'art. 6 del « regolamento » è rilasciato dall'UTIF che ha effettuato le operazioni di vigilanza sulla denaturazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: MARCORA

(5474)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, n. 229, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1976, registro n. 418 Esteri, foglio n. 246, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 16 aprile 1973 dalla sig.ra Clara Brazzi avverso il provvedimento ministeriale 27 febbraio 1973, n. 031/023809.

(5352)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Maria Angela Morbidelli, nata a Macerata il 20 giugno 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Macerata l'8 febbraio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5013)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Luigi Chieppa, nato ad Andria (Bari) il 27 aprile 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 21 aprile 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(4977)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 332-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Nicolosi Francesco, in Vicenza, via Magenta, 24, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 332-VI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(5285)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 177-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Signoretti Renato, in Vicenza, via Belli, 15/*B*, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 177-VI » ha dichiarato che quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(5286)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione al regolamento per il libro genealogico della razza bruna alpina

Con decreto ministeriale 23 aprile 1976 è stato modificato l'art. 4, secondo comma, del regolamento per il libro genealogico della razza bruna alpina, già approvato con decreto ministeriale 25 maggio 1968.

(5281)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			(lire)
B.T.P. 7 % (1978)	496	Visconti Amedeo nato a Calvizzano (Napoli) il 14 settembre 1908. *Annotazione*: proviene dalla iscrizione n. 2354 del B.T.N. 5 % 1974 e, come quella, è ipotecata a garanzia della gestione di esattoria delle imposte dirette e di tesoreria del comune di Qualiano per il periodo 1954-73. La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, della provincia, del ricevitore provinciale, del comune e degli altri enti interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del testo unico sulle imposte dirette, decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.	250.000

(4775)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso nazionale per opere d'arte destinate all'abbellimento del complesso edilizio della nuova sede dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili in Roma.

Art. 1.

La soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, e presi accordi con l'ente proprietario, bandisce un concorso nazionale per l'opera d'arte di seguito indicata destinata all'abbellimento del complesso edilizio della nuova sede dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili in Roma, via Padre Semeria n. 89.

Un pannello decorativo a basso rilievo in ceramica policroma a tema libero da collocarsi in uno spazio adeguato sulla parete destra dell'atrio, in posizione obbligata dalla superficie disponibile al di sopra del rivestimento marmoreo e tra due riseghe murarie, spazio avente le dimensioni di ml. 3,00 circa di base per ml. 1,20 circa di altezza. Il pannello decorativo dovrà essere dato in opera secondo le indicazioni fornite dalla amministrazione, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

La spesa prevista è di L. 2.564.000 (duemilionicinquecentosessantaquattromila).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, singoli o riuniti in gruppo, in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista, o gruppo di artisti, concorrente non potrà presentare più di due bozzetti per l'opera in argomento.

Per l'opera dovrà essere presentato un bozzetto in scala 1:5, e un particolare al vero eseguito nella stessa materia nella quale verrà eseguita l'opera.

Ogni opera dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa del materiale impiegato ed eventualmente anche sul sistema di illuminazione, nonchè il prezzo che si richiede.

Ciascuna opera o bozzetto dovrà essere firmato dall'artista e portare la seguente intestazione: «Concorso per le opere d'arte della nuova sede dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili».

All'interno della busta chiusa e sigillata, contenente l'offerta del prezzo, dovrà essere segnato il nome, cognome, data di nascita e indirizzo dell'artista.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione, pure firmata, redatta su carta da bollo da L. 700 la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 10.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di aver preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovranno essere poste le opere e che il compenso per l'esecuzione delle opere medesime, indicato nell'art. 1, viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Se più concorrenti dovranno firmare le opere essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo ed autorizzarlo, con apposita dichiarazione, a rappresentarli ad ogni effetto presso questa soprintendenza.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti alla soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma, con sede in Roma, palazzo Venezia, piazza S. Marco, 49, entro le ore 12 del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine suindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza la soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

Le decisioni della commissione sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti ed essa giudicherà insindacabilmente con criteri fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici e artistici dei bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere.

Art. 7.

La commissione, dopo avere accertato la regolarità degli elaborati e dei documenti presentati formerà la graduatoria, con una breve relazione, designando i vincitori.

Art. 8.

La spesa, comprensiva di tutti gli oneri per la messa in opera di ognuna delle opere descritte, è quella prevista per ciascuna opera indicata all'art. 1.

Gli indicati compensi per le opere affidate all'artista od al gruppo di artisti vincitori, sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 10.

Nessun compenso sarà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, a insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, la soprintendenza si riserva la facoltà di provvedere, mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Le opere non prescelte rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, e trascorso tale termine la soprintendenza declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti vincitori rimarranno invece di proprietà dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione dell'edificio.

Art. 10.

Il vincitore o gruppo di vincitori dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana o attestazione del requisito richiesto dall'art. 2 del presente bando.

Per i bozzetti verrà affidato agli artisti vincitori l'incarico di esecuzione sulla base della lettera di impegno, nel quale verranno precisati i termini di ultimazione, il prezzo e le modalità di pagamento.

A richiesta, detta soprintendenza invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso la stessa soprintendenza potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili.

Art. 11.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

Sul pagamento a saldo sarà trattenuta un'aliquota pari al due per cento dell'importo contrattuale che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, dalla soprintendenza alla Cassa nazionale assistenza belle arti.

(4940)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso a tredici posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici, riservato al personale del Ministero.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto 22 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 68, e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, supplemento straordinario al n. 8 dell'anno 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a tredici posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità riservato al personale del Ministero della sanità;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e le successive modificazioni apportate con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Ascone dott. Edoardo, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Ippolito prof.ssa Iole, professoressa di igiene e scienze naturali in istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

Papa prof. Vincenzo, professore di diritto in istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

Di Leo dott. Vito, medico superiore del Ministero della sanità;

Pitidis dott.ssa Magda, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Segretario:

Sciotti Bruno, consigliere del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove facoltative a fianco di ciascuno indicate:

Martelli prof. Angelo, inglese e tedesco;
Iosia prof. Vincenzo, francese e spagnolo;
Moscato prof.ssa Agata, dattilografia;
Cannizzo prof.ssa Lidia, stenografia.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, che ne abbiano diritto, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e dell'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa presunta di L. 500.000 graverà sul cap. 1063 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1976
Registro n. 2, foglio n. 249

(5296)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'ospedale di Policoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera - tel. 21154.

(5417)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 marzo 1976, n. 133, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona, corso Italia, 30.

(5419)

OSPEDALE « S. MARIA LA CIVITA » DI SPINAZZOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 11 novembre 1975, n. 263 e 8 febbraio 1976, n. 42, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(5361)

OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE » DI GEMONA DEL FRIULI

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 1° marzo 1976, n. 46, sono indetti pubblici concorsi a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di primario ed un posto di aiuto di psichiatria;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche.

I concorsi ai posti di direttore sanitario, primario di chirurgia, aiuto di anestesia e rianimazione e assistente del servizio di analisi chimico-cliniche saranno espletati per titoli ed esami in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

I concorsi ai posti di primario ed aiuto di psichiatria saranno espletati, ai sensi dell'art. 47-*bis* del vigente regolamento sullo stato giuridico del personale dell'ente, per soli titoli scientifici e pratici da valutarsi in conformità a quanto previsto dall'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni ed integrazioni e dal regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gemona del Friuli (Udine) - tel. 0432/97151.

(5418)

OSPEDALE DI CALTAGIRONE

Concorso ad un posto di aiuto otorinolaringoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(5355)

OSPEDALE CIVILE DI SANREMO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 marzo 1976, n. 105, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sanremo (Imperia), via G. Borea n. 40 - tel. 0184/70748.

(5359)

OSPEDALE CIVILE « DE MARCHI » DI MALO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 26 aprile 1976, numeri 265, 266 e 268, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1.000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Malo (Vicenza), via Barbè - tel. 0445/52611.

(5364)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI SALEMI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario medico;
un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salemi (Trapani).

(5356)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Reggio Calabria - tel. 21104.

(5360)

OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI - E. RIBOLI» DI LAVAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

In esecuzione del decreto commissariale 30 ottobre 1975, n. 777, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione, indetto con deliberazione dell'ex ospedale «E. Riboli» di Lavagna 21 dicembre 1973, n. 609.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lavagna (Genova).

(5362)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI FRATTAMAGGIORE

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione 7 aprile 1976, n. 198, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frattamaggiore (Napoli), via D. Pirozzi, 66.

(5363)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

In esecuzione dell'ordinanza presidenziale 24 aprile 1976, n. 91, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro) - tel. 26201.

(5357)

OSPEDALE «POVERI INFERMI» DI BORGOSESIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(5358)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

sei posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'ente in Napoli, viale Colli Aminei, 21 - tel. 7410322.

(5365)

OSPEDALE «I. VERIS DELLI PONTI» DI SCORRANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;

un posto di aiuto di cardiologia addetto alla terapia intensiva - unità coronariche;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di ortopedia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente del pronto soccorso;

tre posti di assistente della terapia intensiva - unità coronariche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scorrano (Lecce).

(5366)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 febbraio 1976, n. 1.

Nuove norme per l'amministrazione della Regione e per gli enti locali ed ospedalieri siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *dal* 24 *febbraio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 1.

Le deliberazioni adottate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4, n. 4), della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, sono comunicate dal presidente della Regione alla assemblea regionale.

Titolo II

ENTI LOCALI

Art. 2.

L'art. 30 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:

« E' istituita presso ogni libero consorzio, con sede nel capoluogo, una commissione per l'esercizio dei controlli sugli atti del libero consorzio, dei comuni e degli altri enti locali.

La commissione è costituita con decreto del presidente della Regione ed è composta:

di un presidente, designato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, scelto fra docenti universitari in materie giuridiche, magistrati a riposo, direttori regionali o equiparati a riposo, avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dei patrocinanti in Cassazione;

di nove membri eletti dall'assemblea regionale, con voto limitato a sei, tra gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni che compongono il libero consorzio in possesso di titoli accademici in materie giuridiche, economiche o finanziarie.

Con il decreto di costituzione della commissione è designato il componente incaricato di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento.

Partecipano altresì alle sedute della commissione, con voto consultivo, tre dirigenti del ruolo amministrativo del personale dell'amministrazione regionale, in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o finanziarie e con almeno cinque anni di servizio nella qualifica.

I dirigenti sono nominati con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, fra i dipendenti in servizio presso la commissione provinciale di controllo. Con lo stesso decreto sono nominati altresì due dirigenti che partecipano alle sedute in ogni caso di assenza o di impedimento dei titolari ».

Art. 3.

Il presidente della Regione convoca una volta all'anno la conferenza di tutte le commissioni provinciali di controllo alla quale partecipano i presidenti e due componenti scelti dagli stessi al fine di procedere ad un esame comparato della attività anche in funzione di un coordinamento giurisprudenziale. Alla conferenza partecipano i componenti della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 31 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito con il segunte:

« Il presidente ed i componenti della commissione provinciale di controllo durano in carica cinque anni ».

Art. 5.

L'art. 33 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi di dimissioni, morte o di qualsiasi causa di cessazione dalla carica di un membro elettivo della commissione provinciale di controllo, il presidente della Regione ne dà immediata comunicazione alla assemblea regionale per la elezione di un nuovo membro, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

Sino a quando l'assemblea non avrà provveduto alla nuova nomina, la commissione provinciale di controllo continua a funzionare con i soli componenti in carica, salvo il disposto dell'art. 36, primo comma ».

Art. 6.

L'art. 51 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito con il seguente:

« Sono di competenza del consiglio le seguenti materie:

1) organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali;

2) tutti i concorsi e le assunzioni dei dipendenti del comune e delle istituzioni comunali;

3) regolamenti comunali e regolamenti concernenti le istituzioni appartenenti al comune;

4) bilancio preventivo, conto consuntivo, storno di fondi;

5) nuove e maggiori spese alle quali non possa provvedersi con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva;

6) tributi comunali e regolamenti relativi;

7) emissione di obbligazioni e di prestiti pubblici;

8) alienazioni ed acquisti di mobili ed immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, locazioni e transazioni, quando il valore dei contratti superi:

a) la somma di lire 300 milioni, per i comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti;

b) la somma di lire 180 milioni, per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 ma non ai 200.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di libero consorzio;

c) la somma di lire 90 milioni, per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 ma non ai 100.000 abitanti;

d) la somma di lire 30 milioni per gli altri comuni.

Qualora si tratti di acquisti di beni mobili, le somme di cui al presente numero sono determinate nella misura di venti, dieci, cinque e due milioni, rispettivamente per le lettere *a*), *b*), *c*), *d*);

9) assunzione diretta ed appalti di pubblici servizi;

10) costituzione di consorzi facoltativi o partecipazione ai medesimi o passaggio a consorzio diverso da quello cui il comune appartiene;

11) richiesta diretta a promuovere la costituzione di nuovi comuni o la variazione delle relative circoscrizioni territoriali;

12) creazione di istituzioni pubbliche comunali;

13) nomina dei revisori dei conti;

14) piani regolatori ed altri strumenti di pianificazione urbanistica;

15) nomine di rappresentanti del comune presso enti ed organismi esterni;

16) istituzione e funzionamento dei consigli di quartiere ai sensi della legge regionale 3 novembre 1975, n. 71;

17) tutti gli altri affari per i quali la legge richiede la deliberazione del consiglio ».

Art. 7.

Dopo l'art. 51 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente art. 51-*bis*:

« Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i consigli comunali adottano regolamenti per la istituzione in seno al consiglio ed il funzionamento di commissioni permanenti di studio e di consultazione, formate da consiglieri comunali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.

I regolamenti dovranno prevedere, tra l'altro, l'obbligatorietà del parere delle commissioni consiliari per l'adozione delle deliberazioni di competenza del consiglio concernenti le materie di cui ai numeri 1), 3), 4), 9), 10), 11), 12), 14) e 16) dell'art. 51 ».

Nella prima applicazione della presente legge, i regolamenti di cui al presente articolo dovranno essere deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.

Art. 8.

Dopo il penultimo comma dell'art. 53 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente:

« Ove il parere del consiglio di giustizia amministrativa non sia reso entro quattro mesi dalla richiesta, si prescinde dal medesimo ».

L'ultimo comma dell'art. 54 dello stesso ordinamento è sostituito dal seguente:

« Al decreto che pronunzia lo scioglimento sono applicabili le disposizioni dei tre ultimi commi dell'articolo precedente ».

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 60 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così modificato:

« La seduta del consiglio per discutere e deliberare la mozione di sfiducia ha luogo solo se ne sia stata fatta richiesta sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica, non prima di otto giorni e non oltre il ventesimo giorno dal deposito di essa presso la segreteria del comune ».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 63 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:

« La giunta delibera in ordine a tutti gli affari attribuiti al comune o ad esso delegati dallo Stato o dalla Regione, che non siano di competenza del consiglio o del sindaco ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 64 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni adottate ai sensi del comma precedente perdono efficacia se non sono ratificate dal consiglio comunale entra sessanta giorni dalla data di adozione ».

Art. 12.

L'art. 80 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, quale modificato con l'art. 43 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni adottate dal consiglio comunale e le deliberazioni adottate dalla giunta municipale con i poteri del consiglio o soggette a controllo di merito divengono esecutive se, nel termine di venti giorni dal ricevimento delle medesime, la commissione provinciale di controllo non ne abbia pronunciato, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità e non ne abbia dato, entro il medesimo termine, comunicazione al comune.

Le deliberazioni diventano esecutive anche prima del decorso del termine, se la commissione dà comunicazione di non avere riscontrato vizi di legittimità ».

Art. 13.

Dopo l'art. 81 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e aggiunto il seguente art. 81-*bis*;

« Le deliberazioni di competenza della giunta municipale, escluse quelle soggette a controllo di merito, sono immediatamente esecutive. Esse devono essere inviate alla commissione provinciale di controllo entro il termine previsto dall'art. 79. Se impegnano il bilancio, il segretario comunale deve attestare l'esattezza della imputazione della spesa e la relativa capienza.

La commissione, entro venti giorni dal ricevimento delle deliberazioni, può ordinare la sospensione, con richiesta motivata di chiarimenti. Nei venti giorni successivi alla ricezione dei medesimi, la commissione può pronunziare, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità. Restano comunque salvi gli effetti della deliberazione verificatisi prima della ricezione dell'ordinanza di sospensione.

Le deliberazioni della giunta municipale di cui al presente articolo, allorchè sono meramente esecutive di provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi a norma di legge, non sono soggette al controllo di cui ai commi precedenti. Il segretario comunale trasmette mensilmente alla commissione provinciale di controllo l'elenco delle stesse deliberazioni, corredato di copia autentica di ciascuna di esse. Entro venti giorni dalla ricezione, la commissione può avvalersi nei confronti di ciascuna delibera delle disposizioni del secondo comma del presente articolo ».

Art. 14.

L'art. 141 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Sono di competenza del consiglio le seguenti materie:

1) organizzazione generale degli uffici e dei servizi dell'ente;

2) concorsi ed assunzioni dei dipendenti dell'ente e delle relative istituzioni;

3) regolamenti dell'ente o concernenti le istituzioni appartenenti al libero consorzio;

4) bilancio preventivo, conto consuntivo, storno di fondi;

5) nuove e maggiori spese alle quali non possa provvedersi con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva;

6) tributi provinciali e regolamenti relativi;

7) emissioni di obbligazioni o di prestiti pubblici;

8) alienazioni ed acquisti di mobili ed immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, locazioni e transazioni, quando il valore dei contratti sia superiore a 180 milioni di lire o a 10 milioni di lire se si tratta di mobili;

9) assunzione diretta ed appalti di pubblici servizi;

10) costituzione di consorzi facoltativi o partecipazione ai medesimi;

11) proposte e pareri riguardanti variazioni della composizione del libero consorzio e della circoscrizione territoriale dei comuni in esso compresi;

12) creazione di istituzioni pubbliche consortili ed assunzione di servizi di interesse consortile;

13) nomina dei revisori dei conti;

14) nomina di rappresentanti del libero consorzio presso enti ed organismi esterni;

15) tutti gli altri affari per i quali la legge richiede la deliberazione del consiglio ».

Art. 15.

Dopo l'art. 141 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente art. 141-*bis*:

« I consigli dei liberi consorzi istituiscono in seno al consiglio commissioni di studio e di consultazione. A dette commissioni si applicano le norme di cui all'art. 51-*bis* ».

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 150 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:

« La giunta delibera in ordine a tutti gli affari attribuiti al libero consorzio o ad esso delegati dallo Stato o dalla Regione, che non siano di competenza del consiglio o del presidente della giunta ».

Art. 17.

Il secondo comma dell'art. 151 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni adottate ai sensi del comma precedente perdono efficacia se non sono ratificate dal consiglio del libero consorzio entro sessanta giorni dalla data di adozione ».

Art. 18.

Ai sensi dell'art. 159 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sono estese al libero consorzio le disposizioni degli articoli 12 e 13 della presente legge, intendendosi sostituiti al consiglio comunale ed alla giunta municipale rispettivamente il consiglio e la giunta del libero consorzio.

Art. 19.

Al primo comma dell'art. 197 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente inciso:

« Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti di concessione nonchè le licenze edilizie comunali ».

Art. 20.

All'art. 199 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

« I consiglieri comunali e i consiglieri del libero consorzio hanno facoltà, senza recare pregiudizio al normale lavoro degli uffici, nei giorni e nelle ore che verranno stabilite dai rispettivi consigli, di prendere visione di tutte le deliberazioni adottate dal consiglio e dalla giunta e dei relativi atti ».

Titolo III

Enti ospedalieri

Art. 21.

Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, il controllo sulle deliberazioni dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri è esercitato dalla competente commissione provinciale di controllo, integrata dal medico provinciale e da un dirigente del ruolo amministrativo del personale dell'amministrazione regionale nominato con decreto del presidente della Regione, su designazione dell'assessore regionale per la sanità. Essi hanno voto consultivo.

Tutte le deliberazioni dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri debbono essere inviate alla commissione provinciale di controllo entro quindici giorni dalla loro adozione.

Art. 22.

Le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri sulle materie appresso indicate divengono esecutive se, nel termine di venti giorni dal ricevimento delle medesime, la commissione provinciale di controllo non ne abbia pronunciato, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità e non ne abbia dato, entro il medesimo termine, comunicazione all'ente interessato.

Le deliberazioni diventano esecutive anche prima del decorso del termine suindicato, se la commissione dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle deliberazioni concernenti le seguenti materie:

1) statuti e relative modifiche;

2) adempimenti previsti dal piano regionale ospedaliero;

3) regolamento organico del personale e relativa pianta organica; disciplina del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 40, ultimo comma, della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132;

4) regolamenti relativi al servizio sanitario interno ed esterno, al servizio amministrativo ed altri regolamenti sanitari;

5) bilancio preventivo e conto consuntivo, destinazione di nuove o maggiori entrate, storno di fondi da un capitolo ad un altro;

6) tutti i concorsi e le assunzioni di personale ed attribuzioni allo stesso di funzioni o di mansioni superiori o comunque diverse da quelle attinenti alla qualifica;

7) atti di gestione straordinaria concernenti immobili; alienazioni ed acquisti di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali; acquisti di beni mobili di valore superiore a lire 10 milioni;

8) accettazione di donazioni, eredità e legati;

9) nomina del tesoriere;

10) convenzioni attinenti all'attività dell'ente;

11) contratti di locazione e conduzione di immobili di durata superiore a tre anni.

Art. 23.

Ogni altra deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero è immediatamente esecutiva. Tuttavia, la commissione provinciale di controllo, entro venti giorni dal ricevimento delle deliberazioni ai sensi dell'art. 21, può ordinarne la sospensione, con richiesta motivata di chiarimenti. Nei venti giorni successivi alla ricezione dei medesimi, la commissione può pronunciare, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità.

Restano comunque salvi gli effetti della deliberazione verificatisi prima della ricezione dell'ordinanza di sospensione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione previste dal presente articolo, quando siano meramente esecutive di provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi a norma di legge, non sono soggette al controllo di cui ai commi precedenti. Il direttore amministrativo dell'ente trasmette mensilmente alla commissione provinciale di controllo l'elenco delle stesse deliberazioni, corredato di copia autentica di ciascuna di esse. Entro venti giorni dalla ricezione, la commissione può avvalersi nei confronti di ciascuna delibera delle disposizioni del primo comma.

Art. 24.

Il controllo di merito sulle deliberazioni è esercitato nei modi previsti per le deliberazioni dei consigli comunali.

Art. 25.

Le deliberazioni dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri sono adottate mediante votazione a scrutinio palese; sono prese a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

Art. 26.

L'ente ospedaliero ha un albo per la pubblicazione delle deliberazioni che debbono essere portate a conoscenza del pubblico. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione della copia integrale di esse all'albo, durante il primo giorno festivo immediatamente successivo alla data della loro adozione. Le deliberazioni concernenti approvazione o modifica di regolamenti sono pubblicate per quindici giorni consecutivi. Il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero è responsabile della pubblicazione degli atti.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 27.

I termini previsti per l'esercizio del controllo sugli atti degli enti locali e degli enti ospedalieri decorrono dalla data di registrazione degli atti a cui il controllo si riferisce nel protocollo della commissione o dalla data in cui gli stessi atti siano pervenuti alla commissione provinciale di controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di raccomandata a mano insieme ad apposito elenco firmato dal segretario, contenente l'indicazione sommaria degli atti trasmessi. A tal fine l'avviso postale o l'attestazione di ricevimento deve risultare firmato dal segretario o da altro dipendente della commissione provinciale di controllo.

Art. 28.

Per gli atti adottati dai comuni, dai liberi consorzi e dagli altri enti locali nonchè dagli enti ospedalieri prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.

Art. 29.

Le disposizioni della presente legge concernenti la composizione delle commissioni provinciali di controllo si applicano immediatamente alle commissioni di controllo, i cui componenti, alla data di entrata in vigore della legge, siano già cessati dalla carica ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25. Per le commissioni di controllo i cui componenti vengano a cessare dalla carica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le stesse disposizioni trovano applicazione alla data della naturale scadenza, che, qualora ricada in un periodo successivo al 31 dicembre 1977, è comunque anticipata a detta data.

Art. 30.

Sono abrogati: l'art. 6, secondo comma, della legge regionale 18 luglio 1961, n. 14; l'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25; l'art. 8 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27; l'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30; ogni altra disposizione legislativa o regolamentare comunque incompatibile con la presente legge.

Art. 31.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1976

BONFIGLIO

MURATORE — GULOTTA

LEGGE 21 febbraio 1976, n. 2.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 16 agosto 1975, n. 54, concernente l'utilizzazione temporanea del personale degli enti edilizi soppressi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione, da attuare ai sensi dell'art. 43 dello statuto siciliano, in tema di personale degli enti edilizi soppressi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modifiche ed integrazioni, e restando impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stesso personale da adottare nel rispetto delle competenze regionali, l'amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nella utilizzazione del personale già in servizio presso l'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 54, anche successivamente alla scadenza del termine ivi indicato, e comunque fino a quando non saranno definiti i rapporti tra lo Stato e la Regione relativi al personale medesimo.

Al personale di cui al comma precedente si applicano, per il periodo di utilizzazione di cui alla presente legge, le disposizioni della legge regionale 16 agosto 1975, n. 54, con le modifiche e le integrazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Fermo restando il disposto dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 43, il personale utilizzato ai sensi della presente legge potrà essere destinato a prestare provvisoriamente servizio presso il consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari, non appena questo sarà costituito.

La destinazione di cui al comma precedente è disposta con decreto del presidente della Regione, nei limiti della tabella organica provvisoria deliberata dal consiglio di amministrazione del consorzio predetto, e per mansioni compatibili con quelle inerenti alle qualifiche rivestite dal personale presso gli enti di rispettiva provenienza.

Gli oneri per il trattamento economico e per quello di assistenza relativi al personale destinato ai sensi del presente articolo rimangono a carico della Regione fino a quando non sarà provveduto all'inquadramento nei ruoli organici del consorzio.

Art. 3.

Al personale di cui agli articoli precedenti per il periodo di ulteriore utilizzazione disposta dalla presente legge continua ad essere corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 54.

In aggiunta al trattamento economico mensile di cui al comma precedente, allo stesso personale è corrisposta, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, una somma di importo uguale alla differenza tra l'ammontare dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in attività di servizio alla stessa data, determinato in L. 69.872, e l'ammontare della stessa indennità fissato dal 1° gennaio 1975, in L. 48.400.

Successivamente alla data del 1° gennaio 1976 si applicano, in ordine al trattamento aggiuntivo di cui al comma precedente, le stesse variazioni apportate all'ammontare dell'indennità integrativa speciale per il personale statale in attività di servizio in applicazione della legge 31 luglio 1975, n. 364, per i periodi, con le decorrenze e con le modalità di cui alla legge medesima.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1976, al personale di cui alla presente legge le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti sono corrisposte nella stessa misura fissata dall'art. 5 della legge 31 luglio 1975, n. 364, semprechè tale misura risulti superiore a quelle in atto in godimento.

Art. 5.

Il personale di cui alla presente legge, utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale nonchè presso il consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari, può essere autorizzato a prestare servizio oltre il normale orario di ufficio, ai sensi delle norme vigenti in materia, nei limiti del numero delle ore mensili di lavoro straordinario fissato per i dipendenti regionali, giusta la corrispondenza di cui al secondo comma del successivo art. 6.

Il compenso per il lavoro straordinario di cui al comma precedente è determinato in base alle norme vigenti, con riferimento al trattamento economico fondamentale attribuito al personale interessato ai sensi dell'art. 3, primo comma, della presente legge.

La prestazione di lavoro straordinario da parte del personale di cui alla presente legge è autorizzata dal presidente della Regione, su richiesta dell'assessore regionale competente, e, per il personale destinato presso il consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari, su richiesta del presidente del consorzio medesimo.

Art. 6.

Al personale utilizzato ai sensi della presente legge, che venga comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio, è attribuito lo stesso trattamento economico di missione spettante, allo stesso titolo, ai dipendenti dell'amministrazione regionale.

A tale effetto il personale di cui al comma precedente è equiparato al personale regionale avente la qualifica di dirigente, assistente, archivista-dattilografo, commesso, a seconda che, negli enti di provenienza, rivestisse qualifiche, rispettivamente, della carriera direttiva, della carriera di concetto, della carriera esecutiva o della carriera ausiliaria.

Art. 7.

All'onere di lire 550 milioni, derivante per l'anno finanziario 1976 dall'applicazione della presente legge, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consultivo dell'amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1976. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1976

BONFIGLIO

LEGGE 21 febbraio 1976, n. 3.

Intervento straordinario a favore dei comuni nel cui territorio ricade il giacimento metanifero di Bronte.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo di lire 500 milioni a favore dei comuni nel cui territorio ricade il giacimento metanifero di Bronte, destinato alla progettazione ed esecuzione di un piano di opere straordinarie a prevalente carattere di propulsione allo sviluppo industriale, nonchè a carattere igienico-sanitario, sociale e di miglioramento della rete viaria.

Art. 2.

I consigli comunali interessati, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, avanzano le relative proposte al presidente della Regione, il quale, su delibera della giunta regionale, provvede a stabilire le modalità per l'utilizzazione del fondo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1976

BONFIGLIO

LEGGE 21 febbraio 1976, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1975, n. 56 e 6 giugno 1975, n. 44, recanti provvidenze in favore dei produttori di grano duro.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 56, è sostituito dal seguente:

« L'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di grano duro, le cui aziende sono state colpite dalla grave infestazione della cimice del frumento (*Aelia rostrata*) nell'annata agraria 1974-75 e che conferiscono il prodotto all'ammasso volontario speciale istituito da cooperative agricole, consorzi ed enti che effettuano operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva del prodotto e che corrispondano all'atto del conferimento, una anticipazione pari a lire 14.000 per quintale di prodotto conferito avente una percentuale in peso di grano colpito dalla cimice fino al 25 per cento e pari a L. 12.000 per quintale di prodotto conferito avente una percentuale in peso di grano colpito dalla cimice superiore al 25 per cento e fino al 50 per cento, le seguenti provvidenze:

a) L. 900 per ogni quintale di grano conferito, quale contributo forfettariamente determinato sulle spese complessive di gestione; tale contributo è corrisposto alle cooperative agricole, consorzi ed enti ammassatori;

b) un contributo sugli interessi relativi ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito, al fine della corresponsione di anticipazioni ai conferenti, da determinare in modo che, a carico della gestione, gravi un interesse complessivo non superiore al 3 per cento; tale contributo è corrisposto direttamente agli istituti di credito e sarà determinato periodicamente dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

All'atto del conferimento all'ammasso volontario il produttore è tenuto ad esibire un attestato rilasciato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dal quale risulti che l'azienda ricada nei territori colpiti dall'infestazione di *Aelia rostrata*. Il conferitore dovrà esibire altresì copia autenticata dalla denunzia di semina AIMA, presentata per l'annata agraria 1974-75.

La percentuale in peso di corpi estranei presenti nel prodotto non può superare la misura del 3 per cento ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 56, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata e prestare alle cooperative, consorzi ed enti ammassatori del grano duro cimiciato garanzia per l'eventuale recupero di quota dell'anticipazione corrisposta a norma del primo comma del precedente art. 1 ai produttori che conferiscono il grano duro cimiciato.

La garanzia sarà accordata per una somma pari al 40 per cento rispettivamente dell'anticipazione di L. 14.000 e di lire 12.000 per quintale di prodotto conferito, di cui al precedente art. 1, ed è prestata con decreto dell'assessore regionale preposto al bilancio, di concerto con l'assessore per l'agricoltura e le foreste ».

Art. 3.

Per le operazioni di ammasso volontario di grano duro relative al raccolto del 1975 previste dall'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 44, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, secondo comma, 17 e 20 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1976

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 21 febbraio 1976, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 1974, n. 46, che estende ai comuni siciliani le norme di cui alla legge 25 gennaio 1974, n. 16, riguardante la rinunzia ai diritti di credito inferiori a lire mille.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le deliberazioni dei consigli comunali di cui all'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1974, n. 46, possono concernere altresì la rinuncia, con effetto dalla data del relativo maturarsi, ai crediti e relativi accessori, sorti sulla base di rapporti dichiarati estinti ai sensi della legge 29 gennaio 1974, n. 16, qualora trattasi di crediti non riscossi alla data di entrata in vigore della presente legge ed ancorchè siano intervenuti atti di ricognizione o comunque di novazione.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1976

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 21 febbraio 1976, n. **6**.

Interpretazione autentica dell'art. 28 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, degli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e dell'art. 1 della legge regionale 1° marzo 1975, n. 2.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indicazione della misura del contributo sugli interessi contenuta nell'art. 28 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, negli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e nell'art. 1 della legge regionale 1° marzo 1975, n. 2, va intesa nel senso che il contributo è determinato in modo tale da abbassare il tasso di interesse a carico del mutuatario di tanti punti quanti ne risultano indicati in percentuale

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1976

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 21 febbraio 1976, n. **7**.

Aggiunte e modifiche alla legge regionale 9 luglio 1975, n. 49, concernente l'istituzione di una commissione regionale consultiva per le assicurazioni private.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 9 luglio 1975, n. 49, concernente l'istituzione di una commissione regionale consultiva per le assicurazioni private, è modificato come segue:

« La commissione è presieduta dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio o, per sua delega, dal direttore regionale dell'assessorato ed è composta:

a) del direttore dell'assessorato regionale dell'industria e del commercio;

b) di due dirigenti in servizio presso l'assessorato predetto;

c) del direttore regionale dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

d) del direttore regionale dell'assessorato delle finanze;

e) del ragioniere generale della Regione;

f) del capo dell'ispettorato regionale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) di un funzionario della direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni designato dalla stessa;

h) di un rappresentante delle società di mutua assicurazione, scelto dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio su designazione delle relative associazioni nazionali;

i) di due rappresentanti delle imprese private esercenti le assicurazioni, designati dall'A.N.I.A.;

l) di un rappresentante degli agenti dell'I.N.A. e di un rappresentante degli agenti delle imprese private di assicurazione, designate rispettivamente dall'A.N.A.G.-I.N.A. e dall'A.N.A.;

m) di tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese di assicurazione, designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative;

n) del presidente dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Sicilia o da un suo delegato;

o) di due esperti nella materia delle assicurazioni ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 luglio 1975, n. 49, è modificato come segue:

« La nomina dei componenti di cui alla lettera *o*) del precedente art. 3 deve essere effettuata tra persone particolarmente competenti nelle discipline tecniche e giuridiche delle assicurazioni e la relativa scelta deve intervenire tra docenti universitari nella materia delle assicurazioni o tra persone che abbiano acquisito particolare esperienza nel settore quali funzionari della pubblica amministrazione o quali dirigenti di imprese pubbliche e private.

I componenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), possono farsi sostituire da funzionari dirigenti dagli stessi delegati ».

Art. 3.

Per la prima costituzione della commissione l'assessore regionale per l'industria ed il commercio richiede agli organi competenti la designazione dei membri non facenti parte della organizzazione amministrativa regionale. Qualora non siano intervenute le suddette designazioni entro tre mesi, la commissione potrà essere convocata con la partecipazione dei componenti dei quali è stata possibile la nomina.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da uno dei dirigenti dell'assessorato regionale dell'industria e del commercio che fanno parte della commissione stessa.

Art. 4.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso anteriormente alla prima convocazione della commissione di cui all'art. 1, con provvedimento del presidente della Regione, sentita la giunta regionale, su proposta dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio, sono assegnati all'assessorato regionale dell'industria e del commercio le seguenti unità di personale regionale in aggiunta alle attuali disponibilità:

a) quattro assistenti;

b) tre archivisti-dattilografi.

Al fine di specializzare il personale dell'amministrazione nel settore delle assicurazioni, l'assessorato regionale dell'industria e del commercio è autorizzato, previe opportune intese, ad inviare non più di tre dirigenti o assistenti e per un periodo di tre mesi presso l'I.N.A. o altro organismo assicurativo nazionale.

Al personale regionale di cui al comma precedente compete l'indennità di missione, qualora la specializzazione debba avvenire al di fuori della sede di servizio.

Art. 5.

Ai componenti estranei all'amministrazione regionale compete, per la partecipazione alle sedute della commissione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di missione nella misura fissata per il direttore regionale, un gettone di presenza di lire 25.000.

Art. 6.

Sono abrogate le norme della legge regionale 9 luglio 1975, n. 49, in contrasto con la presente legge.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1976

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 21 febbraio 1976, n. 8.
Provvedimenti per il commercio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di far fronte alle finalità di cui all'art. 28 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, la spesa prevista dall'art. 49 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, per l'esercizio finanziario 1976 è incrementata di lire 5.000 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1976.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1976

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 21 febbraio 1976, n. 9.
Provvidenze straordinarie per fronteggiare la disoccupazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per fronteggiare eccezionali fenomeni disoccupazionali determinati da improvvise crisi di particolari settori produttivi, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a istituire speciali cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di interesse comunale, previo parere favorevole della commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana competente per materia, che fisserà, di volta in volta, anche i criteri di avviamento dei lavoratori.

Art. 2.

La gestione è affidata ai comuni interessati e l'importo, per ogni cantiere, non può superare, in ogni caso, il limite massimo di lire 100 milioni.

Entro tale limite possono essere ammesse a finanziamento le spese concernenti:

a) la retribuzione della mano d'opera occorrente con i *relativi oneri sociali;*

b) il costo del materiale e relativo trasporto, dei noli, del trasporto del materiale di risulta e dell'I.V.A.

L'incidenza della spesa di cui alla lettera *b)* non può superare il 60 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso.

Art. 3.

La progettazione e la direzione dei lavori sono affidate all'ufficio tecnico comunale, al cui personale è corrisposto un compenso forfettario nella misura dell'uno per cento della spesa autorizzata.

Per la direzione dei lavori l'ufficio tecnico sarà coadiuvato da un tecnico libero professionista in possesso del titolo di studio idoneo alla particolare natura dell'opera da realizzare. Ove i comuni non siano provvisti di ufficio tecnico possono avvalersi di liberi professionisti.

I lavoratori ed il tecnico coadiutore hanno diritto ad un assegno giornaliero rispettivamente di L. 8.000 e di L. 10.000, aumentato di L. 200 per la moglie, per ogni figlio e per i genitori, purchè siano a carico.

L'orario di lavoro per i lavoratori avviati nei cantieri speciali di cui all'art. 1 è quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 4.

Il trattamento economico previsto dall'art. 25 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, nel modo risultante dal presente articolo.

I lavoratori hanno diritto ad un assegno giornaliero di L. 5.000 aumentato di L. 200 per la moglie, per i figli e per i genitori a carico.

Per i lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione il relativo importo dovrà essere detratto dall'assegno giornaliero sopra indicato.

Al direttore dei lavori è corrisposto un assegno giornaliero di L. 7.000; agli istruttori un assegno giornaliero di L. 6.000.

Art. 5.

L'importo massimo dei cantieri di cui al capo I della legge regionale 1° luglio 1968, n. 17, riguardante i cantieri di lavoro promossi o autorizzati dalla Regione, è elevato a lire 25 milioni.

Art. 6.

Anche in deroga ai limiti di finanziamento previsti dalle norme in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1976 l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, su richiesta degli enti gestori, provvederà ad adeguare alle nuove misure retributive di cui al precedente art. 4 il trattamento economico del personale di direzione e dei lavoratori per i cantieri ancora da iniziare e, limitatamente alle giornate lavorative da effettuare, per i cantieri in corso di svolgimento.

Art. 7.

L'art. 27 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è così modificato:

« L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a ripartire, annualmente, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, la

somma destinata per le finalità della legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, in ragione di L. 1.750 per abitante nell'ambito dei comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

Le somme attribuite a ciascun comune non debbono, in ogni caso, essere inferiori a lire 5 milioni nè superiori a lire 50 milioni ».

Art. 8.

Per i cantieri da istituire a decorrere dal 1° gennaio 1976, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a finanziare la spesa occorrente per l'I.V.A. entro i limiti del 60 per cento della spesa autorizzata di cui all'art. 28 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60.

Art. 9.

L'art. 29 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è così modificato:

« L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione autorizza l'apertura di cantieri di lavoro per disoccupati per la sistemazione di strade dei comuni della Regione e per la costruzione o sistemazione di altre opere di pubblica utilità o di interesse pubblico o sociale ».

Art. 10.

I lavori previsti per i cantieri di cui alla legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, e successive modificazioni, debbono essere iniziati non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'istituzione ed ultimati entro il 31 ottobre dello stesso anno.

I lavori previsti per i cantieri speciali di cui all'art. 1 della presente legge e per i cantieri di cui al capo I della legge regionale 1° luglio 1968, n. 17, e successive modificazioni, debbono essere iniziati entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento istitutivo.

Trascorsi infruttuosamente i termini sopra indicati l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione procederà alla revoca del provvedimento istitutivo del cantiere.

Il sindaco o il presidente della provincia ed i rispettivi tesorieri sono personalmente responsabili della sollecita restituzione delle somme accreditate.

Art. 11.

Per i cantieri speciali previsti dall'art. 1 della presente legge, nonchè per quelli proposti dagli enti autarchici territoriali a norma delle leggi regionali 18 marzo 1959, n. 7 e 1° luglio 1968, n. 17, e successive modificazioni, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, contestualmente alla notifica del provvedimento istitutivo, accredita alla tesoreria comunale o provinciale il 90 per cento della spesa autorizzata, mentre il saldo sarà emesso su presentazione del rendiconto di gestione e previo collaudo delle opere realizzate o rilascio, per i cantieri di importo inferiore ai 10 milioni, del certificato di regolare esecuzione.

Art. 12.

Per una tempestiva vigilanza sulla conduzione dei cantieri di lavoro l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione dispone ispezioni amministrative e tecniche avvalendosi di funzionari del proprio assessorato, degli uffici del lavoro e della massima occupazione, dell'ispettorato tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici e degli uffici del genio civile o delle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

A giudizio del capo dell'amministrazione il predetto personale può essere autorizzato a fruire del mezzo proprio limitatamente alla circoscrizione regionale e può essere dispensato dal produrre la dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 13.

Per i cantieri speciali previsti dall'art. 1 della presente legge, nonchè per quelli previsti dalle leggi regionali 18 marzo 1959, n. 7 e 1° luglio 1968, n. 17, capo I, e successive modificazioni, il parere tecnico e la conseguente vigilanza possono essere demandati al titolare dell'ufficio tecnico dei comuni interessati.

Solo per i comuni sprovvisti di ufficio tecnico tali adempimenti sono curati dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile o dell'ufficio tecnico provinciale competente per territorio.

Art. 14.

L'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1968, n. 17, è così modificato:

« L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a finanziare l'acquisto dei materiali e relativo trasporto, il costo dei noli, del trasporto del materiale di risulta e dell'I.V.A., occorrenti nei cantieri di lavoro istituiti nel territorio della Regione in applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, il cui costo della mano d'opera è a carico dello Stato.

L'intervento finanziario della Regione può eccedere del 20 per cento l'ammontare complessivo della somma erogata dal Ministero per la retribuzione della mano d'opera e del personale istruttore ».

Art. 15.

Le modifiche di cui agli articoli 4 e seguenti della presente legge sono estese ai cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 3 marzo 1972, n. 6, e successive modifiche, e trovano immediata applicazione anche per i cantieri in corso o autorizzati.

Art. 16.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1976 la spesa di lire 2.300 milioni così destinata:

lire 1.500 milioni per l'istituzione dei cantieri speciali di cui all'art. 1;

lire 800 milioni per le finalità dell'art. 6.

Dette somme saranno versate al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 17.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1976

BONFIGLIO

PINO — D'ACQUISTO

LEGGE 21 febbraio 1976, n. 10.

Provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori del mulino e pastificio « Maione » di Comiso.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere ai lavoratori del mulino e pastificio « Maione » di Comiso, che risultavano occupati alla data del 3 dicembre 1975, un'indennità straordinaria, pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante al momento della cessazione dell'attività, per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ragusa le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo avere accertato lo stato di disoccupazione.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 15 milioni. Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1976 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 21 febbraio 1976, n. 11.

Proroga della legge regionale 12 maggio 1975, n. 22, sui dipendenti del calzaturificio Leone costituitisi in cooperativa (CO.SIL.CA.).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1976)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori già dipendenti dal calzaturificio Leone di Palermo costituitisi in cooperativa (CO.SIL.CA.), previsti dalla legge regionale 12 maggio 1975, n. 22, sono prorogati di centocinquanta giorni effettivi.

Art. 2.

Ai corsi di cui al precedente articolo, la gestione dei quali resta affidata all'ente confederale addestramento professionale di Palermo, potranno partecipare i lavoratori che risultano iscritti nel registro dei soci della cooperativa CO.SIL.CA. alla data del 18 dicembre 1975.

Art. 3.

Restano ferme le modalità di gestione di cui all'art. 3 e le procedure di erogazione e di rendicontazione di cui all'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 22.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 130 milioni. Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 21 febbraio 1976, n. **12.**

Provvidenze in favore dei lavoratori dell'Industria siciliana arredamenti metallici di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1976)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori che risultavano occupati presso l'Industria siciliana arredamenti metallici nel comune di Palermo alla data del 31 agosto 1975, e che alla data del 31 ottobre 1975 risultavano privi di retribuzione.

I corsi avranno la durata di centottanta giorni effettivi con inizio dal 1° marzo 1976 e la loro gestione verrà affidata dall'assessore alla stessa azienda.

Ai fini addestrativi l'azienda ha la facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione contrattuale percepita o spettante.

Ove l'azienda si avvalga della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i lavoratori ammessi alla frequenza del corso sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al 100 per cento della retribuzione contrattuale.

La spesa relativa agli oneri sociali per le retribuzioni complessive percepite dai lavoratori è a carico dell'Industria siciliana arredamenti metallici di Palermo.

Art. 3.

Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

Art. 4.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è altresì autorizzato a concedere una indennità straordinaria di lire 400 mila agli stessi lavoratori di cui al primo comma dell'art. 1.

Per la liquidazione dell'indennità prevista nel presente articolo l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo la somma occorrente.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

Art. 5.

Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 23 milioni.

Per le finalità dell'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 6 milioni.

Art. 6.

Le somme indicate nell'articolo precedente saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 7.

All'onere di lire 29 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 21 febbraio 1976, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 33, concernente provvidenze in favore dei lavoratori della ditta MA.TE.SI. di Campofelice di Roccella.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad erogare, tramite l'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, ai lavoratori che risultavano occupati presso l'azienda MA.TE.SI., sita nel territorio del comune di Campofelice di Roccella, alla data del 1° dicembre 1974, e che alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 33, risultavano privi di retribuzione, una indennità straordinaria mensile di lire 120 mila ciascuno per il periodo che va dal 1° giugno 1975 al 15 dicembre 1975.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 160 milioni, si fa fronte utilizzando lo stanziamento residuo dell'art. 5 della legge regionale 3 giugno, 1975, n. 33, versato al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 21 febbraio 1976, n. 14.

Provvedimenti straordinari a favore dei lavoratori già dipendenti dalla « SOFIMA ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso la « SOFIMA » (Società franco-italiana manifatture abbigliamento), con sede in Villafranca Tirrena, alla data del 20 marzo 1975, un'indennità straordinaria, per un periodo non superiore a mesi sei, nella misura pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante all'atto della cessazione della attività.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei dipendenti che abbiano trovato o trovino altra occupazione o che abbiano rifiutato l'avviamento al lavoro.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento delle indennità dopo avere accertato lo stato di disoccupazione degli interessati.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 80 milioni. Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con il decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1976 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 21 febbraio 1976, n. **15**.

Provvidenze in favore degli operai contrattisti dei Cantieri navali riuniti di Palermo e proroga della legge regionale 3 giugno 1975, n. 32, recante provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori della « Metallurgica sicula - S.p.a. » di Milazzo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di formazione professionale riservati agli operai contrattisti dei Cantieri navali riuniti di Palermo che hanno i requisiti di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 16, modificata con le leggi regionali 1° agosto 1974, n. 32, 28 dicembre 1974, n. 50 e 3 giugno 1975, n. 37.

Detti corsi avranno la durata di centottanta giorni lavorativi a decorrere dal 1° aprile 1976 e saranno espletati in funzione dei programmi di assunzione graduale dei suddetti lavoratori da parte dei Cantieri navali riuniti di Palermo.

Art. 2.

La gestione dei corsi di cui al precedente articolo è affidata dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione a centri di addestramento professionale, enti, associazioni e società che posseggano i requisiti tecnici idonei ad assolvere tali compiti.

Per il miglior andamento dei corsi di cui all'art. 1 della presente legge, gli enti gestori sono tenuti:

a) a concordare, prima dell'inizio dei corsi, con i Cantieri navali riuniti di Palermo i programmi didattici;

b) ad utilizzare le attrezzature ed il materiale didattico che i predetti cantieri, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-produttive, ritengano opportuno mettere a disposizione per le esercitazioni pratiche.

Art. 3.

Ai lavoratori che frequentano i corsi di cui alla presente legge è dovuto un assegno giornaliero pari all'importo del salario minimo iniziale percepito in cantiere da un operaio di seconda categoria contrattuale.

Art. 4.

I lavoratori che frequentano i corsi senza avere effettuato assenze non giustificate acquisiscono titolo preferenziale rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di collocamento per il loro avviamento ai Cantieri navali riuniti di Palermo, sia per contratti di lavoro a tempo determinato, sia per rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il titolo preferenziale di cui al precedente comma è acquisito anche dai contrattisti partecipanti ai corsi, i quali, previa opportuna prova di idoneità, siano assunti a tempo indeterminato dai Cantieri navali riuniti di Palermo prima della chiusura dei corsi stessi.

I lavoratori che frequentano i corsi possono essere assunti a tempo determinato per un periodo massimo di trenta giorni alla fine dei quali saranno riammessi ai corsi stessi.

Art. 5.

Ai fini della determinazione delle somme occorrenti per la gestione dei corsi si fa riferimento ai parametri massimi di cui alla circolare del Ministero del lavoro n. 16 del 9 ottobre 1973.

Nell'ambito del contributo indicato dal decreto di finanziamento dei corsi l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione può autorizzare lo storno fra le singole voci anche superando il limite previsto dai singoli parametri massimi di spesa.

Gli enti gestori sono tenuti ad assicurare ai partecipanti ai corsi il servizio di mensa.

A tal fine, per la determinazione del relativo onere finanziario, è calcolata la spesa giornaliera di L. 1.000 per ogni partecipante al corso.

Art. 6.

A decorrere dalla data di cessazione dell'attività dei corsi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 37, e fino alla data d'inizio dei corsi di cui alla presente legge e alla data di eventuale assunzione da parte dei Cantieri navali riuniti di Palermo, ai lavoratori che hanno frequentato i corsi di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 16, modificata con le leggi regionali 1° agosto 1974, n. 32, 28 dicembre 1974, n. 50 e 3 giugno 1975, n. 37, verrà corrisposta un'indennità giornaliera di attesa, con esclusione delle giornate festive, di importo pari all'assegno percepito ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1974, n. 50, art 3, comma primo.

Art. 7.

Le somme stanziate a favore degli enti di cui all'art. 2 della presente legge per lo svolgimento dei corsi programmati ed autorizzati nonchè quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero di cui all'art. 3, sono accreditate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo il quale ne dispone l'erogazione agli stessi con i seguenti criteri:

50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

40 per cento su dichiarazione dell'ente debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

Il rendiconto definitivo deve essere presentato dagli enti gestori all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo entro quarantacinque giorni dalla chiusura dei corsi.

Art. 8.

Per la liquidazione dell'indennità giornaliera di attesa di cui al precedente art. 6 le somme necessarie sono accreditate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, il quale provvederà ai pagamenti nei confronti dei lavoratori aventi diritto, previo accertamento delle spettanze a ciascuno dovute.

Art. 9.

Le provvidenze di cui all'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 32, a favore dei lavoratori ed impiegati dell'azienda « Metallurgica sicula - S.p.a. », con sede in Milazzo, che risultino privi di retribuzione alla data del 15 novembre 1975, sono prorogate di altri centottanta giorni.

Art. 10.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo avere accertato lo stato di disoccupazione.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 11.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.050 milioni destinata quanto a lire 860 milioni per le finalità previste agli articoli 1, 3, 5 e 6 e quanto a lire 190 milioni per le finalità previste agli articoli 9 e 10.

Dette somme saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 21 febbraio 1976, n. **16**.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 dicembre 1960, n. 48 e 29 luglio 1966, n. 22, recanti norme per lo sviluppo della cooperazione e per le revisioni delle cooperative in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di spesa previsto dall'art. 9, lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, per le finalità di cui alla lettera *c*), dell'art. 4 della legge predetta, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1975, a lire 626 milioni.

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1966, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Gli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 1 comunicano all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro trenta giorni dalla revisione per ciascuna delle cooperative sottoposte alla revisione stessa, il nome del revisore incaricato ed inviano copia della relativa relazione ».

Art. 3.

Per ogni revisione ordinaria effettuata nei confronti delle cooperative aderenti, è corrisposto agli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 1 della legge regionale 29 luglio 1966, n. 22, un sussidio straordinario di L. 60.000 a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute.

Art. 4.

L'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione corrisponde agli organi regionali delle associazioni di cui all'art. 1 della legge regionale 29 luglio 1966, n. 22, il sussidio straordinario previsto dall'articolo precedente, alla fine di ogni trimestre, sulla base della documentazione inviata a norma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 5.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad erogare i sussidi di cui ai capitoli 16761, 16762 e 16764 del bilancio regionale 1975 e del bilancio regionale 1976 sulla base della stessa proporzione attuata nel precedente esercizio finanziario.

Art. 6.

Per le finalità degli articoli precedenti è autorizzata la spesa annua di lire 210 milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1975, per la concessione di sussidi straordinari quale compenso forfettario per le revisioni effettuate dalle organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

All'onere ricadente negli esercizi finanziari 1975 e 1976 si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Per gli esercizi futuri si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie.

Art. 7.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere un sussidio ***una tantum*** di 100 milioni di lire a favore della società cooperativa « Nuova centrale del latte », a responsabilità limitata, avente sede a Messina, per la promozione di rapporti con le cooperative tra allevatori e tra produttori di latte e per il potenziamento della rete commerciale.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione erogherà il sussidio sulla base di un piano di attività presentato dalla cooperativa « Nuova centrale del latte » per la realizzazione dei fini di cui al comma precedente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 100 milioni, al cui onere si provvede utilizzando parte dell'avanzo accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

(3788)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, ***redattore***

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761230)